MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 77 del 22 febbraio 2023, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, che detta norme per le imprese editrici e provvidenze per l'editoria ed in particolare l'articolo 37, comma 1, lettera b) che dà facoltà ai giornalisti professionisti con 18 anni di anzianità contributiva di accedere ai benefici del pensionamento anticipato, nei soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con integrazione a carico dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

VISTO l'articolo 19, comma 18-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e s.m.i., pari ad € 10.000.000,00, a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione - capitolo di bilancio 2230;

VISTO l'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale dispone che, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-*ter* e 18-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari ad € 10.000.000,00 a decorrere dal 2009 - capitolo di bilancio 2143;

VISTO l'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di € 3.000.000,00 per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, in base a quanto riportato nella tabella 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 18-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 risulta confluita, per analogia di intervento, nell'ambito del capitolo 2143;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare, l'articolo 1, comma 103, in base al quale, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi;

TENUTO CONTO che lo stanziamento previsto sul competente capitolo di bilancio 2143 risultava, per l'esercizio finanziario 2022, pari ad € 23.000.000,00 e che con ordini di pagare ad impegno contemporaneo n. 2 e n. 3 del 5 dicembre 2022 è stata corrisposta all'INPGI, a rimborso degli oneri sostenuti nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2022, per il finanziamento dell'intervento *de quo*, la somma complessiva di € 10.094.385,79;

VISTA la nota prot. n. 16365 del 26 gennaio 2023, con cui l'INPS ha comunicato che gli oneri sostenuti nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2022, per il finanziamento dell'intervento *ex* art. 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, risultano pari ad € 11.849.072,01 come risulta anche dalla specifica documentazione allegata atta a suffragare il relativo esborso;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, della somma di € 11.849.072.01, ai sensi dell'articolo 19, comma 18-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modifiche e integrazioni,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento della somma di € 11.849.072.01 (undicimilioniottocentoquarantanovemilasettantadue/01) in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 19, comma 18-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul cap. 2143 – P.G. 13 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro – sui fondi del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Dott.ssa Agnese De Luca



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.